

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ERASMUS STUDENT NETWORK PALERMO - APS

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 – Denominazione, sede, durata

1. È costituita, a norma del codice civile, del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni, un'associazione di promozione sociale (APS) studentesca denominata Erasmus Student Network Palermo - APS in forma abbreviata ESN Palermo - APS (di seguito anche la "Associazione"). L'Associazione è costituita da almeno 7 (sette) persone fisiche, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Associazione potrà utilizzare la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" solo a seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo. Potranno essere istituite altre sedi amministrative e/o operative. L'eventuale cambio della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. L'Associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale.
2. Persegue tutti gli obiettivi espressi negli statuti e nei regolamenti di Erasmus Student Network Italia ETS (CF. 92105850348, p.iva 02527832343) e di Erasmus Student Network International (AISBL).
3. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante in via esclusiva o principale lo svolgimento delle attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di seguito indicate:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 5 comma 1 lett. E del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;
 - formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5 comma 1 lett. G del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui all'art. 5 comma 1 lett. I del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 comma 1 lett. L del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1 lett. V del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui all'art. 5 comma 1 lett. W del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117.
- interventi di tutela del patrimonio culturale e ambientale di cui all'art. 5 comma 1 lett. F del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, sociale e religioso di cui all'art. 5 comma 1 lett. K del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117;
- Riquadrificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 comma 1 lett. Z del d.lgs. 3 aprile 2017 n. 117.

4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Lavora nell'interesse dei giovani che partecipano ad un programma internazionale di scambio nel campo dell'istruzione universitaria, con l'obiettivo di favorire e migliorare l'integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l'Università degli Studi di Palermo e degli istituti di istruzione superiore siti nel territorio della regione Sicilia, supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalla città.
- Presta opera di accoglienza, di consulenza, di inserimento sociale, di informazione e di orientamento alla vita accademica ovvero alla attività lavorativa.
- Organizza attività sportive, turistiche, culturali e ricreative per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale, nonché per favorire l'animaione, lo scambio, l'integrazione, il rispetto reciproco e la tolleranza tra giovani.
- Coinvolge gli studenti di ritorno da un programma di mobilità per una ottimizzazione dello scambio di esperienze nell'ambito delle attività dell'Associazione.
- Contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività informativa e di consulenza, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell'Unione Europea.
- Rende i giovani ed in particolare gli studenti partecipi del processo di unificazione europea e promuove la cooperazione studentesca internazionale.
- Stimola l'incontro tra studenti di diversa provenienza e favorisce l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale italiano.
- Svolge promozione del territorio al di fuori dei confini nazionali.

5. Per il perseguimento dei propri scopi e l'esercizio della propria attività come sopra illustrati, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Essa inoltre potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all'uopo necessaria o anche solo opportuna.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

7. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.

Art. 3 – Entrate e Patrimonio

1. L'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. Quote di iscrizione all'Associazione;
- b. Eredità, donazioni e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di altri enti e/o organismi nazionali ed internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. Proventi da attività di raccolta fondi;
- i. Proventi da attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, nei limiti previsti dalla legge;
- j. 5x1000 (cinque per mille);
- k. Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

2. È fatto esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è posto a servizio della realizzazione degli scopi statutari. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.
4. È fatto esplicito divieto di distribuire il patrimonio, gli utili ed avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate, anche indirettamente, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o a terzi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. È vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali.
6. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs. n.117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati).

Art. 4 – Bilancio di Esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

2. Il bilancio è redatto in base alle modalità e ai criteri previsti dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dai relativi decreti ministeriali attuativi.
3. Ogni anno, entro il 30 settembre, il Consiglio Direttivo, nella figura del Tesoriere, predispone il bilancio dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche;
4. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato.
5. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
6. Il bilancio e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Art. 5 – Forma delle Comunicazioni associative

1. Per tutti gli atti dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, la posta elettronica e gli altri strumenti informativi e di comunicazione elettronica (reti, forum social media, etc).
2. Il Consiglio Direttivo nel corso della prima Assemblea dell'anno sociale definisce quali sono i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione per l'anno in corso.

Art. 6 – Libri Sociali e Registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre quanto prescritto per Rendiconto e bilancio, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, incluso il fascicolo sui provvedimenti disciplinari;
 - d) il registro dei volontari.

TITOLO II - Organi Sociali

Art. 7 – Definizione degli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Garanti;
 - e. l'Organo di Controllo, nei casi in cui obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017. L'eventuale istituzione di tale organo è demandata ad una delibera dell'Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria, da attuare qualora vengano superati i limiti di cui al periodo precedente. Tale delibera stabilirà altresì ogni aspetto funzionale alla relativa istituzione.
2. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si tengono a cadenza annuale, in corrispondenza dell'inizio di ogni anno associativo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Esse possono svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche, purché tali modalità consentano la personalità e la segretezza del voto.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione costituito dall'insieme dei Soci che, riunendosi, dispongono delle questioni e degli adempimenti dell'Associazione stessa. Può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata di regola almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e in ogni caso tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario. E' in alternativa convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. Oltre a poter deliberare sugli atti di ordinaria amministrazione è altresì tenuta a svolgere i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. eleggere il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali, ivi incluso il Collegio dei Garanti;
 - c. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - d. approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario annuale;
 - e. deliberare sui provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 18 del presente Statuto;
 - f. deliberare sulle questioni relative alla direzione dell'Associazione, qualora esse non rientrino tra quelle direttamente ascrivibili al Consiglio Direttivo. In quest'ultima situazione, l'Assemblea dei soci sarà legittimata a fornire preventivamente al Consiglio Direttivo delle indicazioni vincolanti, che questo sarà tenuto a seguire;
 - g. deliberare sulle modifiche ai regolamenti interni. In questo caso le proposte di modifica ai Regolamenti interni dovranno essere messe a disposizione dei Soci almeno 48 (quarantotto) ore in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione in cui la questione dovrà essere trattata;
 - h. deliberare riguardo la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, stabilendo le condizioni economiche e le modalità di impiego, nei limiti e secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
 - i. revocare, in caso di gravi inadempienze statutarie, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci e/o per eccezionali ragioni e può deliberare sui seguenti argomenti:
 - a. proposte di modifica allo Statuto;
 - b. proposte sottoposte in via straordinaria, ivi comprese la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci tramite un avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.
6. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per l'elezione e la revoca degli organi sociali è richiesta la maggioranza assoluta degli intervenuti.

7. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci tramite avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantire la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.

8. L'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti in prima convocazione i 2/3 (due terzi) dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci, in terza convocazione $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Soci e in quarta convocazione $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei Soci, e in quinta convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. Per le deliberazioni che riguardano modifiche statutarie e quelle di cui all'art. 8 comma 4 del presente Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto. È sufficiente che un solo socio richieda la votazione segreta affinché essa sia predisposta. Per le elezioni degli organi sociali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i Soci presenti fisicamente o tramite delega scritta (fatta pervenire al Consiglio Direttivo anche a mezzo uno dei canali ufficiali dell'Associazione), ogni Socio può ricevere sino a un massimo di due deleghe.

10. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11. I verbali e le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere conservati presso la sede dell'Associazione, ovvero digitalmente a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione, e deve essere prevista la diffusione di una copia tramite i canali ufficiali dell'Associazione

12. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali Assembleari: numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche, e i votanti favorevoli, contrari e astenuti. L'Assemblea si dovrà attenere allo Statuto e al Regolamento.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili.

2. I membri del Consiglio Direttivo cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per morte, per dimissioni o per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.

3. Un consigliere può presentare le proprie dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che le ratifica in occasione della riunione dello stesso, provvedendo ad informare l'Assemblea delle dimissioni. Queste ultime sono efficaci dal momento della ratifica da parte del Consiglio Direttivo, in seguito alla quale lo stesso ha l'onere di avviare tempestivamente le procedure per l'elezione del nuovo consigliere (il quale resterà in carica sino alla conclusione dell'anno associativo). L'Assemblea procede all'elezione di un nuovo membro alla prima riunione utile.

4. Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Rappresentante Locale. L'inserimento di altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo può avvenire tramite delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria.

5. Qualora non siano eletti candidati sufficienti per ricoprire tutte le cariche del Consiglio Direttivo, questi può essere validamente costituito se composto da un minimo di 3 (tre)

membri, tra i quali devono essere presenti Presidente e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo validamente costituito procede nuovamente all'apertura delle candidature per le cariche rimaste ancora vacanti.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 (quattro) mesi, ovvero su richiesta del Presidente o di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, anche in modalità telematica. Esso delibera a maggioranza semplice, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità sociale. Tutti i Soci che ne fanno richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo assume l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di amministrazione della stessa ove non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle eventuali linee guida approvate dal l'Assemblea dei Soci alla prima assemblea dell'Anno associativo, o comunque se ne presenti la necessità, secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo;

b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

d. stipulare gli atti, i contratti e i verbali di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. deliberare circa l'ammissione dei Soci;

f. proporre ai Soci la quota associativa annuale;

g. adempiere a quanto stabilito dai regolamenti interni o atti equiparati;

h. aprire le candidature per gli organi sociali;

i. curare la tenuta dei libri sociali, in conformità con la normativa vigente.

8. Il Consiglio Direttivo nomina, qualora si rendesse necessario, dei delegati scelti tra i Soci volontari, che si occupino della gestione di talune attività stabilite dallo stesso, comunque diverse da quelle di cui al comma 8 del presente articolo.

9. Esso mantiene i rapporti con Erasmus Student Network Italia ETS ed Erasmus Student Network International AISBL.

10. Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai titolari delle cariche sociali e ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio. Concorda con il Consiglio Direttivo le linee generali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

3. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

4. Coordina tutte le attività e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

5. Si occupa della rappresentanza esterna e dei rapporti con le istituzioni.

6. Verifica l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme di legge applicabili. Vigila inoltre sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Promuove la riforma dello Statuto e dei Regolamenti ove se ne presenti la necessità.

7. In caso di parità, all'interno delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente vale doppio.

8. Il Presidente è la persona deputata ad effettuare operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

Art. 11 - Vicepresidente

1. Rappresenta il tramite fra tutti i Soci e il Consiglio Direttivo, in tal senso coinvolge attivamente tutti i Soci nelle diverse attività, favorendone l'inserimento e stimolando il loro impegno e la loro partecipazione.
2. Si occupa del reclutamento di nuovi potenziali Soci, promuovendone l'integrazione all'interno dell'Associazione.
3. Sostituisce il Presidente nei suoi compiti in caso d'assenza e d'impedimento temporaneo di quest'ultimo. Nel caso di perdurante impedimento ovvero cessazione dalla carica del Presidente la sostituzione avrà luogo sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Segretario

1. Il Segretario sovrintende l'attività organizzativa dell'Associazione.
2. Si occupa di tenere aggiornati il libro Soci e gli altri eventuali libri sociali, e verifica le presenze in Assemblea.
3. Gestisce i canali di comunicazione dell'Associazione e la corrispondenza.
4. Redige i verbali dettagliati delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li trasmette entro un congruo termine, ai Soci tramite i canali di comunicazione dell'Associazione.
5. Si occupa di tenere aggiornato il libro del Consiglio Direttivo.
6. Si occupa di tenere aggiornati il libro Soci e le presenze in Assemblea.
7. Si occupa di tenere aggiornato il registro dei Volontari.
8. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li trasmette ai Soci tramite i canali di comunicazione dell'Associazione.
9. Gestisce le votazioni in seno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, amministra tutte le entrate e il patrimonio dell'Associazione secondo le deliberazioni degli organi competenti.
2. Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale.
3. Ha la delega ad effettuare operazioni bancarie di tipo ordinario sui conti correnti bancari dell'Associazione.
4. Ha il compito di mantenere aggiornato il libro cassa, raccogliere le pezze giustificative originali (ricevute fiscali, scontrini, biglietti ferroviari, etc.), curare i rimborsi e tutto ciò che concerne la situazione contabile dell'Associazione.
5. Collabora con il Collegio dei Garanti e, con l'organismo di controllo (qualora esso venga nominato) fornendo la documentazione contabile richiesta e relazionando sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione.
6. Presenta all'Assemblea, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della propria carica, un rendiconto finale sulle attività economiche svolte.

Art. 14 – Rappresentante Locale

1. Il Rappresentante Locale rappresenta l'Associazione presso ESN Italia ETS ed ESN International (AISBL).
2. Per ottemperare al suo incarico il Rappresentante Locale è tenuto a visionare e curare tutta la corrispondenza in arrivo da queste associazioni.

3. Coopera con il Presidente nella definizione delle linee guida dell'Associazione.
4. Aggiorna l'Assemblea sui temi trattati e votati durante le assemblee generali di ESN Italia e di ESN AISBL.
5. In caso di mancata elezione, i suoi doveri sono demandati ad 1 (un) membro del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) soci eletti annualmente dall'Assemblea tra gli iscritti con anzianità sociale di almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno, previa candidatura degli stessi;
2. Il Collegio dei Garanti vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, dirime le controversie che possono sorgere per qualsiasi causa all'interno dell'Associazione, vigila che l'operato del Consiglio Direttivo sia conforme ai principi statuari.
3. Giudica in caso di impugnazione dei soci sui provvedimenti di decadenza, dei provvedimenti di diffida, di richiamo e di decadenza dalle cariche sociali deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Garanti garantisce la correttezza dell'esecuzione delle votazioni, sia in caso di votazioni palesi che a scrutinio segreto, siano esse svolte mediante supporto cartaceo o telematico. La distribuzione delle schede o dei codici di accesso necessari alle votazioni è svolto dal Segretario ed avviene alla presenza di almeno un membro del Collegio dei Garanti che ne garantisce la correttezza. Al termine della votazione, il Segretario procede al conteggio dei voti alla presenza di almeno un membro del Collegio dei Garanti.
5. I membri del Collegio dei Garanti cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per morte, per dimissioni, per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari o per revoca da parte dell'Assemblea dei soci.
6. Un membro del Collegio dei Garanti può presentare le proprie dimissioni con lettera motivata all'Assemblea dei Soci, che le ratifica in occasione della riunione della stessa. A seguito delle dimissioni di un membro il Consiglio Direttivo avvia prontamente la procedura per l'elezione di un sostituto, mediante le ordinarie procedure elettive. Le nuove elezioni devono essere indette entro 30 (trenta) giorni ed il Membro del Collegio così eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato del Membro dimissionario.
7. Esplorato almeno due volte il tentativo di apertura delle candidature, nel caso in cui uno o più posti nel Collegio dei Garanti rimanessero ancora vacanti, è riconosciuta al Consiglio Direttivo validamente costituito, ovvero all'Assemblea dei soci, la facoltà di proporre all'Assemblea uno o più Soci, in possesso dei requisiti di candidabilità richiesti per la carica da ricoprire, affinché l'Assemblea deliberi in merito alla loro nomina quali componenti del Collegio dei Garanti.
- La votazione avrà luogo all'Assemblea Ordinaria dei Soci immediatamente successiva alla proposta. La proposta di cui al presente comma si intende valida se, e solo se, effettuata entro 7 (sette) giorni dalla data in cui l'Assemblea stessa è convocata.
- La nomina deve essere votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci intervenuti, fisicamente o mediante delega, all'Assemblea.
8. La carica di garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Titolo III - I Soci Art. 16 – I Soci

1. Possono diventare Soci di ESN Palermo - APS tutte le persone fisiche, mosse da spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell'Associazione e che vogliano partecipare alle attività svolte dalla stessa e che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

2. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto. L'ammissione è libera e non può essere effettuata sulla base di discriminazioni di carattere economico, sociale, politico, religioso, etnico, di genere o di altra natura, in conformità all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017.
3. Non è fatta discriminante di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna altra natura in relazione all'ammissione delle persone nell'Associazione. L'Associazione garantisce pari opportunità di partecipazione a chiunque ne condivida gli scopi e si adoperi per la realizzazione delle attività.
4. Lo status di Socio non è in nessun modo collegato alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
5. La qualifica di Socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.
6. ESN Palermo - APS si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. Eventuali lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, sono ammesse solo nei limiti e secondo le modalità fissate del presente Statuto e dalla legge. La volontà dell'Associazione di avvalersi di forme di lavoratori, prestatori di lavoro o collaboratori retribuiti è decisa dall'Assemblea dei Soci, la quale stabilisce altresì la dotazione finanziaria da destinare all'uppo.

Art. 17 - Categorie di Soci

1. La qualifica di Socio è soggetta al regolare versamento della quota associativa annuale. I Soci si differenziano in:
 - a. Soci ordinari;
 - b. Soci volontari;
 - c. Soci onorari.
2. Sono Soci ordinari coloro che prendono parte alla vita associativa in quanto partecipanti a un programma di mobilità internazionale, senza obbligo di prestare attività in maniera continuativa.
3. Sono Soci volontari coloro che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito al fine di organizzare le attività e perseguire gli scopi dell'Associazione.
4. Rivestono la qualifica di Soci onorari:
 - a. coloro che abbiano partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari;
 - b. coloro che abbiano ricoperto una carica associativa e abbiano cessato la qualifica di Soci volontari o che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti interni.
5. Hanno diritto di voto tutti i membri iscritti al libro Soci da almeno 3 mesi e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto a 1 (un) voto.
6. Tutti i membri iscritti al libro Soci da almeno 3 (tre) mesi e che sono in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali (fermo restando i requisiti richiesti per ricoprire ciascuna carica) e di partecipare attivamente e democraticamente alla vita dell'Associazione. Tutti i membri iscritti al libro Soci hanno inoltre diritto di prendere visione della documentazione inerente alla vita associativa a fronte di richiesta motivata al Consiglio Direttivo, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi tipologia di comunicazione relativa all'Associazione. Il Consiglio Direttivo non potrà sindacare sulla meritevolezza della richiesta pervenuta. Il Consiglio Direttivo, al fine di adempiere alla richiesta del Socio e nel rispetto della normativa

italiana ed europea in tema di trattamento dei dati personali, dovrà adottare le misure necessarie a salvaguardare i dati non divulgabili eventualmente presenti nei documenti oggetto della stessa, inclusi eventuali dati personali a qualsiasi titolo trattati. L'oscurazione dei dati personali non potrà comunque risolversi nella sostanziale impossibilità di risultare informati riguardo la richiesta.

7. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa sono considerati sospesi: non possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea e alle attività associative, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in seno agli organi sociali fino al pagamento della stessa.

8. L'anno associativo ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 18 - Ammissione dei Soci

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere gli scopi associativi e di accettare e rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione (di seguito, l'«Aspirante Socio»). A seguito di tale richiesta, l'Assemblea esprime parere, obbligatorio ma non vincolante per la successiva delibera del Consiglio Direttivo, riguardo l'effettiva partecipazione dell'Aspirante Socio alle attività durante il periodo di osservazione pre-ammissione.

2. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che può accogliere o rigettare la richiesta dell'Aspirante Socio. Qualora accolta, il Socio è immediatamente iscritto nel libro Soci.

3. L'ammissione dei Soci è subordinata all'effettuazione di un periodo di osservazione di durata non superiore a 6 (sei) mesi. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti su criteri non discriminatori da valutare durante il periodo di osservazione, circa l'ammissione dei Soci, integrativi rispetto al presente Statuto al fine di valutare l'effettiva partecipazione dell'Aspirante Socio alla vita associativa. Alla fine del periodo di osservazione il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione, come previsto dai commi precedenti.

4. L'Aspirante Socio la cui richiesta venga rigettata dal Consiglio Direttivo può presentare ricorso al Collegio dei Garanti. In tal caso il Collegio dei Garanti è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla questione e a sottoporlo all'Assemblea che è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta. In ogni caso, l'Aspirante Socio la cui richiesta venga rigettata ha facoltà di ricorrere di fronte all'Assemblea. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

Art. 19 - Registro dei Volontari

1. L'Associazione tiene un apposito Registro dei Volontari, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, nel quale vengono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale.

2. I volontari iscritti nell'apposito Registro sono coperti da idonea assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'assicurazione viene scelta secondo le modalità stabilite da ESN Italia ETS.

Art. 20 - Perdita della qualifica di Socio

1. La perdita della qualifica di Socio può avvenire per:

- a. morte;
- b. espulsione o radiazione, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e Regolamento Attuativo;
- c. recesso volontario;

- d. mancato versamento della quota associativa che si sia protratto per oltre 1 (un) mese dall'inizio dell'anno associativo e in seguito ad almeno una comunicazione scritta diretta al Socio da parte del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi di cui ai punti b e d del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo è tenuto a informare la persona dell'avvenuta perdita della qualifica di socio.
3. Il recesso volontario deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede a notificarlo all'Assemblea dei Soci. Il recesso ha efficacia dal momento della comunicazione e non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni della sospensione, dell'espulsione o della radiazione in relazione alla gravità dell'infrazione.
2. I Soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei casi in cui:
 - a. non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o atti equiparabili o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. arrechino danni materiali o danni di immagine all'Associazione;
 - c. tengano in pubblico, durante lo svolgimento di attività associative, una condotta riprovevole o che arrechi molestie ad altri ovvero ledano la dignità altrui;
 - d. promuovano o svolgano, in modo diretto o indiretto, attività contrarie agli scopi e ai valori dell'Associazione, ovvero in conflitto di interessi con quest'ultima.
3. I provvedimenti disciplinari, sono comminati mediante delibera motivata. Nel caso in cui il Socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari faccia parte del Consiglio Direttivo, egli dovrà astenersi dal partecipare a qualunque votazione riguardante la sua condotta.

4. I Soci interessati da provvedimento disciplinare potranno ricorso al Collegio dei Garanti. In tal caso il Collegio dei Garanti è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla questione e a sottoporlo all'Assemblea che è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta. In ogni caso il Socio ha diritto di ricorso di fronte all'Assemblea. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.
5. I Soci espulsi per aver arrecato danni materiali all'Associazione potranno, previa domanda scritta, essere riammessi a seguito del totale risarcimento dei danni. Tali riammissioni saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Direttivo.
6. I Soci radiati non possono essere riammessi alla vita associativa.
7. Coloro che perdono lo status di Socio non potranno continuare a frequentare l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative.

TITOLO IV - Parte Finale

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività e fatte salve le richieste imposte dalla legge, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

2. L'Assemblea che ratifica lo scioglimento decide sulla devoluzione del patrimonio, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i soci volontari, i quali effettuano le operazioni di liquidazione nel rispetto del comma precedente.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione, anche indiretta, tra i soci del patrimonio residuo, gli utili ed avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate.
4. Le cause di scioglimento sono regolate dalle disposizioni di legge in materia di scioglimento delle associazioni riconosciute e non riconosciute.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono comunicate entro 30 (trenta) giorni all'Ufficio competente.

Art. 24 - Norma di Rinvio

1. Ai fini dell'integrazione del presente Statuto l'Associazione può dotarsi di regolamenti attuativi e altri atti ad essi equiparati.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Associazione saranno altresì applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti del terzo settore laddove applicabili. Per colmare eventuali lacune derivanti dall'applicazione delle fonti precedenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Erasmus Student Network Italia ETS, ove compatibili con l'autonomia statutaria e regolamentare dell'Associazione.

Art. 25 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il 1 agosto 2026.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Greta Manata



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elena Maria Corona

